



Roma, 12 giugno 2025

## COMUNICAZIONE

L'Istat comunica, per gli anni 2021-2024, gli scostamenti tra realizzazione e previsione dell'inflazione misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, nonché la previsione dell'indicatore per gli anni 2025-2028.

Il consuntivo 2024 risulta pari a +1,3%, valore uguale alla stima indicata lo scorso 5 dicembre nelle "Prospettive per l'economia italiana nel 2025-2026"<sup>1</sup>.

La previsione per gli anni 2025-2028 tiene conto dei cambiamenti metodologici introdotti nel 2023 (si veda la nota metodologica) e si basa sulle ipotesi tecniche di stabilizzazione del prezzo internazionale dei beni energetici e del peso dei beni energetici nel paniere IPCA sui livelli attuali<sup>2</sup>.

### IPCA AL NETTO DEI BENI ENERGETICI IMPORTATI NEL 2021-2024: REALIZZAZIONE, PREVISIONE E SCOSTAMENTI TRA REALIZZAZIONE E PREVISIONE. Variazioni percentuali e scostamenti in punti percentuali

	2024	2023	2022	2021
A. Realizzazione	1,3			
B. Previsione, effettuata il 7 giugno 2024	1,9			
C. Scostamento (C=A-B)	-0,6			
A. Realizzazione	1,3	6,9		
B. Previsione, effettuata il 7 giugno 2023	2,9	6,6		
C. Scostamento (C=A-B)	-1,6	0,3		
A. Realizzazione	1,3	6,9	6,6	
B. Previsione, effettuata il 7 giugno 2022	1,7	2,6	4,7	
C. Scostamento (C=A-B)	-0,4	4,3	1,9	
A. Realizzazione	1,3	6,9	6,6	0,7
B. Previsione, effettuata il 4 giugno 2021	1,2	1,2	1,0	0,5
C. Scostamento (C=A-B)	0,1	5,7	5,6	0,2

### IPCA AL NETTO DEI BENI ENERGETICI IMPORTATI: PREVISIONE 2025-2028. Variazioni percentuali\*

	2025	2026	2027	2028
IPCA al netto dei beni energetici importati	2,0	1,9	2,0	2,0

\*Tenuto conto della media dei pesi dei beni energetici nel paniere IPCA nel decennio 2016-2025, il peso applicato per depurare la dinamica del prezzo degli energetici importati nel 2025 è pari a 2,99%.

La previsione è stata realizzata con le informazioni disponibili all'11 giugno 2025.

<sup>1</sup> Si veda <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/12/Nota-di-previsione-dicembre-2024.pdf>

<sup>2</sup> Lo scenario relativo all'andamento dei prezzi nazionali nel periodo 2025-2026 è quello sottostante le previsioni ISTAT pubblicate il 6 giugno 2025 in "Prospettive-per-l'economia-italiana nel 2025-2026" [https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/06/Prospettive-per-leconomia-italiana\\_giugno2025.pdf](https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/06/Prospettive-per-leconomia-italiana_giugno2025.pdf)

## VERBALE DI INCONTRO

Oggi 12 giugno 2025, Federmeccanica, Assital e Fim, Fiom e Uilm si sono incontrati e, in adempimento di quanto stabilito nel CCNL del 5 febbraio 2021, hanno concordato i nuovi importi minimi tabellari per livello da valere dal 1° giugno 2025 come di seguito riportati:

Livelli	Minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2025
D1	<b>1.742,03</b>
D2	<b>1.931,78</b>
C1	<b>1.973,51</b>
C2	<b>2.015,24</b>
C3	<b>2.158,26</b>
B1	<b>2.313,34</b>
B2	<b>2.481,84</b>
B3	<b>2.770,74</b>
A1	<b>2.837,12</b>

Nel corso dello stesso incontro hanno definito, inoltre, i nuovi importi dell'indennità di trasferta forfettaria e dell'indennità di reperibilità.

Misura dell'indennità	Dal 1° giugno 2025
Trasferta intera	<b>50,33</b>
Quota per il pasto meridiano o serale	<b>12,99</b>
Quota per il pernottamento	<b>24,35</b>

Le Parti, alla luce del disposto del 5° comma dell'articolo 51 del TUIR il quale stabilisce che *"Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo"*, sottolineano che gli importi dell'indennità di trasferta forfettaria decorrenti dal 1° giugno 2025 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfettizzata intera, mentre nel caso di rimborso forfettario dei soli pasti si rimane all'interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.


Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2025:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	5,76	8,67	9,37	37,47	38,17	41,08
C2-C3	6,87	10,78	11,56	45,13	45,91	49,82
B1 E SUPERIORE	7,88	12,98	13,66	52,38	53,06	58,16


Federmecanica




Assistal



Fim-Cisl



Fiom-Cgil



Uilm-Uil



Roma, 12 giugno 2025

## EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

## 1. AUMENTI SALARIALI

Gli incrementi dei minimi tabellari, che dovranno essere riconosciuti a decorrere dal 1° giugno 2025, sono pari a:

Tab. A

Livelli	Incremento retributivo in vigore dal 1° giugno 2025
D1	22,36
D2	24,79
C1	25,33
C2	25,86
C3	27,70
B1	29,69
B2	31,85
B3	35,56
A1	36,41

Pertanto, gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2025 sono pari a:

Tab. B

Livelli	Minimi Mensili dal 1° giugno 2025
D1	1.742,03
D2	1.931,78
C1	1.973,51
C2	2.015,24
C3	2.158,26
B1	2.313,34
B2	2.481,84
B3	2.770,74
A1	2.837,12



## 2. EFFETTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DEI MINIMI TABELLARI

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° giugno 2025, produce effetti sugli istituti di seguito indicati.

- 2.1. L'**indennità di maneggio denaro** (art. 11, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.2. Le **maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo** (art. 7, Sezione quarta - Titolo III).
- 2.3. I **minimi tabellari per gli apprendisti**.
- 2.4. L'**utile minimo di cottimo** (art. 2, Sezione quarta - Titolo IV).
- 2.5. La **contribuzione a favore del Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA**, con riferimento sia alla quota a carico dell'azienda che quella a carico del lavoratore (art. 15, Sezione quarta - Titolo IV).

## 3. TRASFERTA E REPERIBILITÀ

Gli importi dell'indennità di trasferta, a decorrere dal 1° giugno 2025, sono pari a:

Misura dell'indennità	dal 1° giugno 2025
Trasferta intera	<b>50,33</b>
Quota per il pasto meridiano o serale	<b>12,99</b>
Quota per il pernottamento	<b>24,35</b>

In proposito le Parti hanno ritenuto opportuno precisare che "preso atto del disposto del 5° comma dell'articolo 51 del TUIR il quale stabilisce che "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo", che **gli importi dell'indennità di trasferta forfetaria decorrenti dal 1° giugno 2025 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfetizzata intera.**

In altri termini, nel caso di riconoscimento della trasferta intera giornaliera pari a 50,33 euro una somma pari a 3,85 euro andrà assoggettata all'ordinaria contribuzione a carico dell'azienda e contribuzione e tassazione per il lavoratore.

Nel caso, invece, di rimborso forfetario dei soli pasti si rimane all'interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.

Gli importi della reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2025 sono pari a:

LIVELLO	b) COMPENSO GIORNALIERO			c) COMPENSO SETTIMANALE		
	16 ORE (GIORNO LAVORATO)	24 ORE (GIORNO LIBERO)	24 ORE FESTIVE	6 GIORNI	6 GIORNI CON FESTIVO	6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1	<b>5,76</b>	<b>8,67</b>	<b>9,37</b>	<b>37,47</b>	<b>38,17</b>	<b>41,08</b>
C2-C3	<b>6,87</b>	<b>10,78</b>	<b>11,56</b>	<b>45,13</b>	<b>45,91</b>	<b>49,82</b>
B1 E SUPERIORE	<b>7,88</b>	<b>12,98</b>	<b>13,66</b>	<b>52,38</b>	<b>53,06</b>	<b>58,16</b>

#### 4. ASSORBIMENTI

Nel richiamare quanto precisato in merito nelle nostre circolari Prot. 23 del 17 maggio 2021 e Prot. 20 del 13 giugno 2024, ricordiamo che gli incrementi dei minimi tabellari assorbono le cifre fisse che eventualmente siano state riconosciute in azienda successivamente al 1° gennaio 2017.